

# IMU 2013

## INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

Con l'entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è **sospeso il pagamento dell'imposta per le seguenti categorie di immobili:**

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;  
terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.

**Il Calcolo gestisce comunque tutte le tipologie di immobili spostando a Settembre gli importi sospesi.**

L'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013) alla lettera a) ha soppresso la riserva allo stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; da ciò deriva che **non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell'imposta** calcolata con aliquota allo 0,76 per cento, che viene invece destinata ai Comuni con unico Codice Tributo;

Lo stesso articolo alla lett. f) **ha riservato allo Stato per l'anno 2013 il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. **Al Comune dovrà invece essere versata la eventuale differenza fra l'aliquota deliberata e quella statale (0,76 per cento).**

Per il versamento dell'imposta sul Gruppo catastale D si dovranno utilizzare i nuovi Codici Tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune.

E' stabilita al 17 Giugno la scadenza della prima rata di versamento.

┌

---